

Delibera n° 386

Estratto del processo verbale della seduta del

15 marzo 2024

oggetto:

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE STRALCIO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA TRIENNIO 2016 – 2018 RESO ESECUTIVO IL 28.04.2022 SULLA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA ANNUA DERIVANTE DAL FONDO PER LA PONDERAZIONE QUALITATIVA DI CUI ALL'ART 44, COMMA 1, LETT. A, PUNTO IV) E SULLA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DEL COMPENSO DI CUI ALL'ART 44, COMMA 1, LETT. B, PUNTO I). APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 502/1992, il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali (ACN) stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 412/1991, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale e dagli accordi integrativi regionali (AIR) per la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;

Visto il vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni – triennio 2016-2018 reso esecutivo il 28.04.2022 (di seguito ACN 2022);

Richiamato l'art. 2 comma 2 dell'ACN il quale dispone che il pediatra di libera scelta esercita un'attività libero-professionale contrattualizzata e regolamentata dall'ACN nel rispetto del modello organizzativo regionale per il perseguimento delle finalità del S.S.N.;

Atteso che, ai sensi dell'art. 11 dell'ACN 2022, è prevista l'istituzione, in ciascuna Regione, di un Comitato paritetico preposto, tra l'altro, alla definizione degli Accordi Integrativi Regionali, composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle OO.SS. legittimate alla trattativa ed alla stipula degli Accordi Regionali in quanto firmatarie dell'ACN;

Dato atto che il suddetto Comitato è stato istituito con DPreg n. 124 dd. 10.10.2022, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1212 dd. 26.08.2022, come da ultimo modificato dal DPreg n. 208 dd. 14.12.2023, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1794 dd. 16.11.2023;

Visto l'art. 8, comma 3, dell'ACN 2022, il quale prevede che i nuovi Accordi Integrativi Regionali attuativi sono da perfezionarsi entro dodici mesi decorrenti dalla definizione dell'atto di programmazione regionale, quest'ultimo volto ad istituire le forme organizzative monoprofessionali denominate: AFT – Aggregazione Funzionale Territoriale e UCCP – Unità Complessa di Cure Primarie, e a precisare le modalità di partecipazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta a tali forme organizzative, secondo i criteri indicati dai rispettivi ACN;

Considerato che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1597 del 28.10.2022 è stato adottato il citato atto di programmazione regionale;

Visto l'art. 44 dell'ACN 2022 rubricato "*Trattamento economico del pediatra di libera scelta*" il quale prevede, al comma 1, lett. A) punto IV), tra i compensi della Quota Capitaria, una quota capitaria annua derivante dal fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, pari ad € 3,08 per assistito, ripartita dagli Accordi Integrativi Regionali;

Visto l'art. 44 dell'ACN 2022 al comma 1, lett. B, punto I) relativa alla Quota variabile, il quale prevede che la quota annua derivante dai fondi per l'effettuazione di specifici programmi di attività finalizzate al governo clinico, sia pari ad € 3,08 per assistito, incrementata di € 3,17 per assistito a partire dal 1.10.2022 (per un totale di € 6,25 per assistito all'anno) ripartita dagli Accordi Integrativi Regionali nel rispetto dei livelli programmati di spesa;

Visto altresì quanto stabilito all'art. 44 dell'ACN 2022, comma 1, *sub* lettera B) ("*Quota variabile*") dopo il punto III) e, precisamente, che:

- a) le risorse della Quota Variabile sono ripartite tra le AFT in ragione degli obiettivi assegnati ed in coerenza con la numerosità della popolazione assistita, la gravosità delle patologie croniche per le quali viene garantita la presa in carico e l'attuazione del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (P.N.P.V.);
- b) nell'ambito degli Accordi Integrativi Regionali vengono definite le modalità per la corresponsione della quota variabile in ragione dei risultati raggiunti dalla AFT di appartenenza in relazione agli obiettivi assegnati, facendo riferimento a specifici indicatori;

Rilevato che i lavori per la stesura dell'Accordo Integrativo Regionale triennale per l'attuazione dell'ACN 2022 sono iniziati nel 2023, con la convocazione e la riunione del Comitato Regionale

nelle seguenti date: 16.2.2023; 21.3.2023; 9.5.2023; 13.6.2023; 13.7.2023; 8.8.2023; 10.10.2023; 5.12.2023 e 6.2.2024;

Rilevato che nell'ultima seduta del 6.2.2024 il suddetto Comitato ha ritenuto opportuno procedere alla sottoscrizione di un AIR stralcio con lo scopo di stabilire le modalità ed i criteri:

- a) per la ripartizione della quota annua derivante dal fondo per la ponderazione qualitativa di cui all'art. 44, comma 1, lett. A), punto IV) dell'ACN 2022;
- b) per l'attribuzione della quota variabile del compenso di cui all'art. 44, comma 1, lett. B, I) e del relativo incremento previsto dall'art. 5, comma 1, tabella A1 dell'ACN 2022

al fine di consentire l'erogazione dei relativi trattamenti e la conclusione di Accordi Attuativi Aziendali a partire dall'anno in corso, nelle more della sottoscrizione del nuovo AIR triennale;

Ritenuti condivisibili i contenuti dell'AIR sopra citato in quanto sblocca risorse a beneficio dei pediatri di libera scelta destinandole all'attuazione di specifici obiettivi di salute strategici regionali che aggiornano quelli individuati dal precedente AIR 2011 collegandoli ai più recenti obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi maggiori oneri e trova copertura nel Finanziamento fabbisogno 2024 enti SSR per la garanzia dei LEA;

Precisato che le Aziende dovranno dare seguito agli adempimenti attuativi dell'Accordo Integrativo Regionale stralcio per l'attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta triennio 2016 – 2018, reso esecutivo il 28.04.2022, sulla ripartizione della quota annua derivante dal fondo per la ponderazione qualitativa di cui all'art. 44, comma 1, lett. A, punto IV) e sulla ripartizione della quota variabile del compenso di cui all'art. 44, comma 1, lett. B, punto I)

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'Accordo Integrativo Regionale stralcio sulla ripartizione della quota annua derivante dal fondo per la ponderazione qualitativa di cui all'art. 44, comma 1, lett. A, punto IV) dell'ACN 2022 e sulla ripartizione della quota variabile del compenso di cui all'art. 44, comma 1, lett. B, punto I) dell'ACN 2022 sottoscritto dall'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità e dalle Organizzazioni Sindacali dei medici pediatri di libera scelta e perfezionato il 7 marzo 2024, il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi maggiori oneri e trova copertura nel Finanziamento fabbisogno 2024 enti SSR per la garanzia dei LEA.
3. Di stabilire che le Aziende dovranno dare seguito agli adempimenti attuativi dell'Accordo Integrativo Regionale stralcio di cui al punto 1 nel rispetto delle disposizioni in esso contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia.
4. Di dare atto che l'Accordo Integrativo Regionale stralcio è reso immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE